INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 24/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

417/20 Esami di Stato studenti con DSA: organizzazione e modalità devono essere in sintonia con il PDP

di Giovanna Onnis

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge 170/2010, lo svolgimento dell'esame di Stato deve seguire le indicazioni del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe, la commissione d'esame, tenendo in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati, indicati nel PDP, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame.

Strumenti compensativi all'esame di Stato

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Misure dispensative all'esame di Stato

I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo n.62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

L'attestato di credito formativo, come indicato nell'art.20 comma 5 del Decreto legislativo n.62/2017, deve contenere tutti gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi

Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dall'Ordinanza ministeriale e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

 $\underline{https://www.orizzontescuola.it/esami-di-stato-studenti-con-dsa-organizzazione-e-modalita-devono-essere-in-sintonia-con-il-pdp/$